

N. R.G. 74/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCURSUALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Elena Giuppi - Presidente
dott.ssa Ada Cappello - Giudice
dott.ssa Francesca Varesano - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

visto il ricorso depositato in data 29.11.2023 con cui rappresentato e difeso dall'avv. RODOLFO ERCOLI e dall'avv. LORENZO MASCHERPA, con l'ausilio del Professionista OCC dott. Andrea Coli, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, atteso che il debitore istante risiede in e non sono emersi elementi per cui collocare *aliunde* il centro principale dei suoi interessi;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia

minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo familiare risulta composto dal solo ricorrente, che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa € 2.000,00 e che lo stesso ha documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.380,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 754,90, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.600,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio; al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile indicato dal ricorrente di € 1.380,00;

rilevato, infine, che tenuto conto dell'entità del passivo gravante sul debitore e della circostanza che l'attivo da destinarsi alla procedura perverrà, quasi esclusivamente, dalla quota di stipendio mensile eccedente l'importo assegnato al debitore, si ritiene opportuno che la procedura abbia durata di anni 4, essendosi il debitore dichiarato disponibile in tal senso;

visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Varesano;
3. **fissa** in anni 4 la durata della procedura;
4. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Andrea Coli;
5. **ordina** il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi e dell'elenco dei creditori;
6. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

8. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

9. **fissa** ex art. 268 comma 4 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1.380,00 netti mensili (per dodici mensilità), mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

10. **dispone** che il debitore faccia pervenire trimestralmente al liquidatore copia delle buste paga e degli estratti di conto corrente, al fine di verificare l'entità delle somme confluite sul conto corrente e consentire l'apprensione da parte della procedura di ogni somma eccedente la quota fissata dal Tribunale;

11. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

12. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

13. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, il 13/12/2023

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Varesano

Il Presidente

Dott.ssa Elena Giuppi